



COMUNE DI TORRETTA

Provincia di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764

C.F. 80020560829 - P. IVA 00744660820

e-mail: sindaco.torretta@libero.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 con le modifiche di cui all'art. 20 del D.L. 7/09/94 n° 530 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n° 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei cassonetti, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5
ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo semplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile comprese quelle destinate a verde, resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in vie esclusive;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (escluse i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	detassazione %
FALEGNAMERIA	30
AUTOCARROZZERIE	30
LABORATORI LAV. MARMO	80
DISTRIBUTORI CARBURANTI	20
LAVANDERIE	60

ART. 6 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 7 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 800 metri;
 - b) in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 800 metri e fino a 1.200 metri;
 - c) in misura pari al 30% della tariffa per distanza superiori ai 1.200 metri.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di

collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari, quando il limite massimo di distanza o quello minimo si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 8

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Viene soppresso.

ART. 9

CLASSI DI CONTRIBUENZA

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificate come segue:

CLASSE I

- a) locali delle abitazioni private;
- b) degli alberghi;
- c) delle locande;
- d) delle pensioni;
- e) dei collegi;
- f) dei convitti;
- g) istituti e case di riposo e di assistenza.

CLASSE II

- a) locali dei ristoranti;
- b) delle trattorie;
- c) delle pizzerie;
- d) delle tavole calde;
- e) rosticcerie;
- f) dei caffè e dei bar.

CLASSE III

- a) locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura;
- b) di fiori;
- c) di pesce;
- d) dei supermercati alimentari;
- e) delle carnerie.

CLASSE IV

- a) locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti nella classe III.

CLASSE V

- a) locali degli esercizi di vendita diversi da quelli previsti nelle classi III E IV;
- b) gioiellerie;
- c) abbigliamento;
- d) tabacchi;
- e) sanitarie.

CLASSE VI

- a) locali degli ambulatori;
- b) dei poliambulatori;
- c) degli studi medici e veterinari;
- d) dei laboratori di analisi cliniche;
- e) dei parrucchieri e dei barbieri;
- f) delle farmacie.

CLASSE VII

- a) locali degli studi professionali;
- b) degli uffici commerciali;
- c) delle banche;
- d) degli istituti di credito;
- e) delle assicurazioni;
- f) delle agenzie finanziarie;
- g) delle agenzie di viaggi;
- h) delle ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto, dei banchi lotto.

CLASSE VIII

- a) locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe artigiane con esclusione delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani.

CLASSE IX

- a) locali degli enti pubblici non economici;
- b) delle scuole pubbliche e private;
- c) dei musei;
- d) delle biblioteche;
- e) delle associazioni tecnico economiche;
- f) degli ordini professionali;
- g) delle associazioni o istituzioni di natura religiosa, sindacale, politica, sportiva;
- h) degli enti di assistenza;
- i) delle caserme;
- j) dei teatri e cinematografi;
- k) palestre.

CLASSE X

- a) aree dei campeggi;
- b) dei parcheggi;
- c) dei posteggi;
- d) complessi commerciali all'ingrosso;
- e) distributori di carburante;
- f) locali adibiti ad attività commerciale con superficie espositiva o di deposito superiore al 50% della superficie totale.

CLASSE XI

- a) altre aree scoperte ad uso pubblico.

CLASSE XII

- a) locali dei magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali, garage.

Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa alla voce più rispondente all'uso.

Quando nel caso di più usi, si rende impossibile discriminare le superfici ad esse adibiti, per promiscuità d'uso o altri motivi, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

L'adozione della suddetta classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del decreto Legislativo stesso, è applicata dal 1° gennaio 1996.

Sino a tale data si applica la classificazione delle categorie prevista nel vigente regolamento.

ART. 10 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- 1) gli edifici e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune;
- 2) gli edifici e le aree destinate ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
- 3) **ABROGATO G.C. n° 52/2001**
- 4) **le aree scoperte adibite a verde per l'intera superficie e le aree scoperte pertinenziali ed accessori di civile abitazione.**

Anche, per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 13 con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione viene concessa con deliberazione della Giunta Municipale.

La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità sino a revoca.

ART. 11 RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Soppresso.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con un unico occupante con superficie adibitiva > 35 mq.; 1/3
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale; 1/3
- c) locali non adibiti ad abitazione aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta; 1/3
- d) abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizioni che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune; 1/3
- e) utenti che versano nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano e abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale; 1/3
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67 punto 2) del D.Lgs. 507/93; 1/3
- g) aree scoperte operative nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalla civile abitazione vanno calcolate nel limite del 50%;
- h) abitazioni occupate da persone nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e da persone assistite in modo permanente dal Comune; 30%
- i) abitazioni occupate da nuclei familiari che includono portatori di handicap o portatori di handicap grave certificata ai sensi della legge 104/92; 30%
- j) le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e avranno effetto dall'anno successivo.

In ogni caso, in caso di cumulo di riduzioni il limite massimo complessivo di riduzione della tariffa applicabile non potrà superare il 50%.

ART. 12 TARIFFE

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre per, l'applicazione dell'anno successivo in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, moltiplicando il costo dello smaltimento per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. la deliberazione deve tra l'altro indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;

- e) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. la deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
 4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma n° 3 del D.P.R. 10/09/1982 n° 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART. 13

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e anche se ricorrenti locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base alla tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare anche se ricorrenti.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondente di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 14

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascuno anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare e la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 15 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART.16
MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisito in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del decreto legislativo n° 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo stesso.
2. Per assicurare un'efficacia lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - a) UFFICIO TRIBUTI:
 - 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 13 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
 - 2) la cartella del contribuente di cui al precedente n° 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbano essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
 - 3) dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
 - b) UFFICIO TECNICO:
 - 1) dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.
 - c) UFFICIO POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVI:
 - 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera b) in occasione di rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
 - e) UFFICIO ANAGRAFE:
 - 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa;
 - 2) Tutti gli uffici comunali coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare per quanto di loro competenza il massimo impegno alla lotta all'evasione nonché di assistenza agli utenti.

ART. 17
SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART. 18
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzione semplice aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
2. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n° 545 e D.Lgs. 31/12/1992 n° 546 il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

ART. 19
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 20
ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste dagli artt. 6 comma 1, art. 8, 9 e art. 11 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.